



# COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

Provincia di Bergamo

## SETTORE IV°

SERVIZIO PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE

c.a.p. 24045 - P.za Roma n. 1 - P. IVA 00294190160 - Tel. 0363/688609 - E-Mail: [u.tecnico@comune.farageradadda.bg.it](mailto:u.tecnico@comune.farageradadda.bg.it) - pec: [info@pec.comune.farageradadda.bg.it](mailto:info@pec.comune.farageradadda.bg.it)

Prot.n.6781

Registro Ordinanze n. 14

## ORDINANZA

Oggetto: **PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) NEL TERRITORIO COMUNALE**

### PREMESSO:

- ✓ che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara tigre (aedes albopictus), specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con al provincia di Bergamo;
- ✓ che, all'atto delle attuali conoscenze, esistono rischi sanitari connessi alla presenza di tale zanzara, in particolare relative alle segnalazioni di infezioni da virus Chikungunya e Nile nelle provincie di Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini, Mantova, veicolate dalla zanzara tigre;
- ✓ che, in considerazione delle specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;
- ✓ che il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia, con nota del 03/10/2007 e successive, invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

**VISTA** la proposta dell'ATS della Provincia di Bergamo, pervenuta in data 24/05/2018 prot.n. 6402 che invita ad assumere idonei provvedimenti;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante entro termini accettabili ritenendo indispensabile la piena collaborazione di tutti i cittadini;

### VISTI:

- ✓ l'art.344 del T.U. Leggi Sanitarie - RD 27/7/1934 n. 1265;
- ✓ l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000;
- ✓ le circolari del Ministero della Sanità n. 13/91 e 42/93;
- ✓ il Regolamento Locale d'Igiene;
- ✓ la nota di Regione Lombardia del 15/03/2016 prot.n.G1.2016.0009198;
- ✓ la Legge 24/11/1981 n. 689;

### ORDINA

1. **NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI** a tutti i cittadini ed agli Amministratori condominiali, agli asili nido ed alle scuole pubbliche e private di:

- ✓ non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- ✓ procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzini, ecc...);
- ✓ coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
- ✓ tenere puliti i cortili, i giardini, e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- ✓ trattare con prodotti larvicidi (il principio attivo da utilizzare è preferibilmente di tipo biologico/ecologico)(da aprile a ottobre con cadenza quindicinale) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc...);
- ✓ trattare con prodotti adulticidi (da maggio a ottobre con cadenza mensile) le siepi, i cespugli delle aree verdi private di proprietà, tale attività potrà essere eseguita con l'utilizzo di prodotti in libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo.

### ORDINA ALTRESÌ

**AI GESTORI DI DEPOSITI, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale, di:**

- ✓ stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolta d'acqua sui teli stessi;
- ✓ ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico-sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- ✓ provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi ed adulticidi (ogni 10-20 gg) comunicando al Comune le date di tali intervento;

**AI CONDUTTORI DI ORTI, di:**

- ✓ eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o contenitore da riempire di volta in volta e svuotare dopo l'uso;
- ✓ sistemare i contenitori ed altri materiali in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- ✓ chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi o retine antinsetto gli eventuali serbatoi d'acqua;

**AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI responsabile di scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e/ dismesse, di:**

- ✓ mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnante;

**AI RESPONSABILI DEI CANTIERI EDILI, di:**

- ✓ evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la necessità di contenitori di acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 gg;
- ✓ sistemare i materiali dell'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- ✓ provvedere, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

**ALL'INTERNO DEI CIMITERI**, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

### AVVERTE

- ✓ le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale d'Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
- ✓ la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- ✓ i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad € 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27/07/1934 n. 1265;

### DISPONE

- ✓ è incaricato della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale;
- ✓ la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisti dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- ✓ il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line.
- ✓ che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Fara Gera d'Adda, li 01/06/2018

Il Sindaco  
Armando Pecis